COMUNE DI CARINOLA
Provincia Caserta

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734211 – fax 0823/939159

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 DEL 19/07/2018

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE SUL CONTENZIOSO SOTTESO ALLA PROCEDURA DI RIEQULIBRIO FINANZIARIO EX ART. 243 BIS TUEL DI CUI ALLA DELBERA N.17 DEL 23 MAGGIO 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 20.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori :

Nominativo	Carica	Presente	Assente
RUSSO ANTONIO	Sindaco	X	
MAZZUCCHI ELISA	Vice Sindaco	X	
DI MAIO ROSA	Assessore	X	
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
GIACCA FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.
Constatato il numero legale il Sindaco Antonio Russo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo
VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.
VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs n.267/2000.
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese come per legge

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata al presente atto;
Di dichiarare il presente atto,con separata votazione unanime favorevole e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.L.gvo 267/2000.
Letto confermato e sottoscritto

OGGETTO: incarico di assistenza e consulenza legale sul contenzioso sotteso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis TUEL di cui alla delibera n. 17 del 23 maggio 2018

CONSIDERATO:

- che, il Comune di Carinola si trova in condizione di grave crisi economica, presentando gravi condizioni di squilibrio e, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23 maggio 2018, ha approvato l'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000;

- che come previsto dal comma 2 del predetto art. 243 bis l'atto deliberativo anzidetto è stato regolarmente trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno;

- che, pertanto, il Consiglio dell'Ente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, deve deliberare un piano di riequilibrio finanziario della durata fino a venti anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

- che ai sensi del comma 6 dell'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

  a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

  b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

  c) l'individuazione, con relative quantificazioni e previsioni dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di venti anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

- che il comma 7 dell'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 dispone "*Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*";

VISTA la nota a firma dei Responsabili dei Settori AA.GG. e AA. FF., n. 8527 del 13/7/2018, con la quale gli stessi chiedono, stante la particolare specificità e complessità delle controversie da trattare,

di fornire ai loro Uffici il supporto di un professionista specificamente esperto in materia in modo da consentire il completamento della ricognizione nei tempi e nei modi più favorevoli all'Ente;

RAVVISATA

- la necessità di gestire, sino all'approvazione definitiva del piano di riequilibrio finanziario da parte degli Organi Istituzionali, il voluminoso ed eterogeno contenzioso pendente, al fine di poter assicurare e garantire la definizione dello stesso in tempi certi e mediante accordi transattivi volti a garantire un risparmio per l'Ente mediante una sensibile riduzione della massa passiva;

- nello specifico, che detta attività dovrà estrinsecarsi anche nell'interfacciarsi con i diversi legali incaricati dal Comune nelle varie procedure pendenti al fine di vagliare la possibilità ed opportunità di transigere le posizioni sia sub judice che quelle definite ma per le quali non sia ancora intervenuto il relativo pagamento;

RITENUTO

- pertanto, di dover avvalersi, ai fini della corretta formazione del citato piano di riequilibrio e di tutte le gravose ed impegnative attività ad esso sottese, della consulenza professionale di un esperto nelle materie giuridico – economiche. Considerato, tra l'altro, che nell'organico dell'Ente, allo stato, non sono presenti figure professionali che presentino tali requisiti. Di conseguenza si rende necessario avvalersi di un professionista esterno a sostegno degli uffici finanziario e legale. Si evidenzia, altresì, che gli stessi Uffici si trovano nella condizione di dover affrontare con affanno la predisposizione di molteplici adempimenti che agli stessi competono e, pertanto, da soli non sono in condizioni di poter elaborare, in tempo utile, un idoneo ed efficace piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche in considerazione dei tempi brevi per la presentazione al Ministero degli Interni e alla competente Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti;

CONSIDERATO

- che l'incarico è legato a soluzioni di problematiche che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze;
- che l'affidamento dell'incarico, trattandosi di materia specifica e non di servizi legali in generale, non necessita di una preventiva procedura selettiva, ma può essere attribuito *intuitu personae* ad un professionista qualificato nel settore;
- che l'incarico non determina lo svolgimento di attività continuativa in quanto lo scopo dello stesso è condurre il comune di Carinola alla definitiva approvazione del piano pluriennale di riequilibrio finanziario;
- che l'incarico di ausilio è per tempo limitato ed ha carattere di specificità in quanto la collaborazione è riferibile ad attività connesse al piano pluriennale di riequilibrio finanziario;

CONSIDERATO

- altresì, che il corrispettivo di tale incarico non potrà superare la soglia di cui all'art. 36, comma secondo, lett. a), d.lgs. 50/2016, per cui non è necessaria una preventiva consultazione, e che in ogni caso la Giunta intende limitare la spesa massima da sostenere nella misura di euro ventimila oltre iva e cpa;

VISTO

- il curriculum professionale dell'avvocato Stefano La Marca, nato a Caserta il 1/12/1982 e residente in Dragoni alla via Roma 154, che comprova la sua esperienza e qualificazione nelle materie giuridico – economiche;

VISTI

- il D. Lgs. N. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- la normativa vigente in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1) di **affidare** per le ragioni sopra esposte, all'avvocato Stefano La Marca (CF: LMR SFN 82T01 B963 I), con studio in Dragoni (CE) alla Via Roma n. 154, l'incarico professionale di gestione del voluminoso ed eterogeno contenzioso pendente per poter assicurare e garantire la definizione dello stesso in tempi certi e mediante accordi transattivi volti a garantire un risparmio per l'Ente con una sensibile riduzione della massa passiva;

2) **stabilire** che il suddetto incarico comprende anche di rapportarsi con i diversi legali incaricati dal Comune nelle varie procedure pendenti, al fine di vagliare la possibilità ed opportunità di transigere le posizioni sia sub judice che quelle definite ma per le quali non sia ancora intervenuto il relativo pagamento;

3) **stabilire** che il suddetto incarico ha durata sino alla definitiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della Competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti ed un compenso non superiore a ventimila euro oltre iva e cpa;

4) **dare** mandato al Responsabile del Settore AA.GG. di predisporre gli atti conseguenziali finalizzati al perfezionamento di detto incarico ivi compreso la convenzione e l'impegno della relativa spesa;

5) **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune – sezione Amministrazione Trasparente.

6) **dichiarare**, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.

all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (941) (950) (954)

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

(951)

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

==========

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	
SERVIZIO INTERESSATO:	
OGGETTO:	INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE SUL CONTENZIOSO SOTTESO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO EX ART. 243 bis TUEL DI CUI ALLA DELIBERA n. 17 DEL 23 MAGGIO 2018.

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1,D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **FAVOREVOLE** Data 13.7.2018 IL RESPONSABILE Lurbezto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. **FAVOREVOLE** Data 13/7/2018 IL RESPONSABILE
Data della seduta 19-07-2018 **Ore** 20,00	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME:
DELIBERAZIONE N. 78	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Del che si è redatto il presente verbale.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Antonio Licciardi

IL SINDACO
Antonio Russo

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 622 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Lì 20-07-2018

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Licciardi